

# COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE” E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

## I Lavoratori Fragili

Informare tutti i lavoratori che, qualora dovessero appartenere a categorie con particolare fragilità e “facente parte di categorie protette (con invalidità Civile, INPS.) constatate di immunodepressione congenita o acquisita, patologie oncologiche recenti, diabete compensato, cardiopatie gravi ed in terapia, broncopneumopatia cronica ostruttiva e malattie respiratorie gravi, altre patologie gravi invalidanti.” è importante che consultino il proprio medico specialista o medico curante di Medicina Generale per valutare misure da intraprendere, anche l'eventuale astensione lavorativa in presenza fisica. Particolare caso dubbi possono essere chiariti sempre con il supporto del Medico Competente che potrebbe adottare, ove possibile, misure specifiche lasciando che alcuni di loro lavorino da casa o in luoghi che li tengano separati dagli altri dipendenti e compatibili con lo stato di fragilità. Per qualsiasi informazione si può richiedere sempre il supporto del Medico Competente richiedendone il contatto ed indicando un riferimento per essere contattati.

Il Medico Competente valuterà personalmente con la Direzione Aziendale, in accordo con il lavoratore fragile nel rispetto della privacy e del segreto professionale, il tipo di tutela da adottare e tenendo conto anche dell'età del soggetto in causa, anche con l'eventuale collaborazione con il Medico di Medicina generale curante.

Il Medico Competente in questa fase di transizione terrà conto dei continui aggiornamenti redatti periodicamente dalle Autorità Sanitarie Competenti.

## FONTI NORMATIVE In continua evoluzione

Il riferimento iniziale è l'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020: “*è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o vero e proprio constatate di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o di morare fuoridistretto a necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”.

Per motivi di privacy e di segreto professionale non può essere il MC a segnalare all'azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato nel “Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020.

Infatti, non a caso, la raccomandazione “di evitare di uscire dalla propria abitazione o di morare fuoridistretto a necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che deve farsi parte attiva.

Consideriamo anche il fatto che la “fragilità” è ingenerata dovute a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.

Nel punto “**12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**”, il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 fa riferimento all'esigenza di intervenire su situazioni di lavoro in cui il lavoratore è a rischio di infezione più facilmente potrebbe produrre danni gravi o in condizioni che possono favorire l'infezione.

Il Protocollo sottolinea l'esigenza di privilegiare le visite preventive, a richiesta e le visite d'urto dalla malattia nell'attività di sorveglianza sanitaria e, più in generale, chiede che la sorveglianza continui rappresentando "una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: si perché può intercettare e possibilmente i sintomi sospetti del contagio, si perché l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio".

Detto questo in generale, il Protocollo responsabilizza il medico competente in un passaggio, da considerare in tutte le sue implicazioni: "il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy". Tale valutazione viene precisata nell'ultimo decreto Rilancio Italia

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Marcello Di Iorio

Specialista in Medicina Del Lavoro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, DL.vo 39/1993)

## INDICAZIONI OPERATIVE LAVORATORI FRAGILI


La procedura coinvolge MC, Aziende, Università, Scuole, Enti Pubblici e Private Servizio Sanitario Nazionale:

1. → il MC informa per iscritto il Datore di Lavoro sulle disposizioni contenute nell'art.3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 e Protocollo del 14 marzo e 24 aprile e D. Legge Rilancio Italia art.83;
2. → il Datore di Lavoro elabora una comunicazione finalizzata ad informare i Lavoratori della raccomandazione disposta dall'art.3 del DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di "isolamento" con certificato di malattia.
3. → nella comunicazione ai Lavoratori si specifica che, in caso in cui il MMG non prescrive (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MC informandolo via mail della situazione, conferendogli in tal modo, anche questo specificato nella comunicazione ai Lavoratori di cui al punto 2., il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela nel caso si evidenzino uno stato di fragilità dello stesso. E' chiaro che il lavoratore deve trasmettere al medico competente la documentazione clinica comprovante la sua condizione precaria di salute.
4. → il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici sanitari remoti e recenti), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad attenuare la raccomandazione disposta all'articolo

Ascopuramente indicativo, si riporta un elenco non esaustivo di patologie importanti

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasi broncopolmonare, fibrosi polmonare e broncopatia cronica ostruttiva - BPCO)
malattie dell'apparato cardio-circolatorio (Cardiopatía ischemica, Ipertensione arteriosa grave e scompensata, Insufficienza cardiaca grave, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore)
diabete mellito insulino dipendente scompensato
insufficienza renale/surrenale cronica
Patologie oncologiche in fase attiva e di terapia con chemioterapie e immunosoppressori, leucemie, linfomi, mielomi, aplasi midollari.
malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
patologie associate a un aumento del rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

# DIAGRAMMAGESTIONE LAVORATOREFRAGILE



IL MEDICO COMPETENTE  
Dott. Marcello Di Iorio  
Specialista in Medicina Del Lavoro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, DL.vo 39/1993)